

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35816 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: GIORGI MARIA SILVIA
Data Udiienza: 11/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Chionna Pierluigi, nato il 31/03/1979 a Francavilla Fontana
avverso l'ordinanza del 10/05/2020 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Lecce.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce applicava nei confronti di Pierluigi Chionna (detto "lo zoppo" - "l'invalido") la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al ruolo di fornitore periodico di partite di cocaina al sodalizio criminale dedito al narcotraffico diretto da Amarildo Troque.



Il Giudice fondava il giudizio di gravità e univocità del quadro indiziario sugli esiti della complessa attività investigativa, consistita principalmente in servizi di pedinamento e osservazione, intercettazioni di conversazioni, perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti. Inoltre, per i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva, rimarcava come il pericolo di reiterazione del reato non fosse arginabile con misure meno gravi degli arresti domiciliari, ritenute inadeguate e non proporzionate alla gravità della condotta criminosa e alla personalità dell'indagato (pluripregiudicato).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso immediato per cassazione il difensore dell'indagato deducendone, per il profilo della violazione degli artt. 292 e 125 in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., la nullità *"per difetto di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari"*: la piattaforma indiziaria sarebbe inconsistente e la motivazione sul punto sarebbe priva di valutazione autonoma rispetto alla richiesta del P.M.; l'apprezzamento delle esigenze cautelari sarebbe altresì carente di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze del ricorrente, anche se formalmente qualificate in termini di violazione degli artt. 292 e 125, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., attengono in realtà a vizi della motivazione, poiché esse riguardano la valutazione del compendio probatorio ai fini della sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che del pericolo di recidiva. D'altra parte, lo stesso ricorrente deduce esplicitamente in premessa dei motivi di ricorso che *"l'ordinanza è nulla per difetto di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari"*.

Trova pertanto applicazione il dettato dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso diretto per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva è ammesso solo per *"violazione di legge"* e non per vizi comunque attinenti alla motivazione, aggiungendo che *"la proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame"*.

Quanto agli effetti della rilevata inosservanza, il Collegio ritiene di dissentire dal recente indirizzo giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3291 del 08/03/2018, Belleli, Rv. 273508; Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2015, dep. 2016, M., Rv. 266456) per il quale, giusta il principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. applicabile anche in sede cautelare, l'impugnazione

andrebbe qualificata, in tal caso, come richiesta di riesame e trasmessa al competente Tribunale.

Il Collegio ritiene, per contro, di condividere il diverso principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, (Sez. U, n. 45371 del 30/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; n. 45372 del 30/10/2001, De Palma, non mass.), del tutto ignorato dalla più recente, citata, giurisprudenza.

Le Sezioni unite della Corte hanno, come è noto, affermato che, di regola, la mancata previsione nel codice di rito di una causa d'inammissibilità collegata alla proposizione di un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto ha un suo preciso significato, proprio perché tale mezzo va automaticamente "convertito" in quello predeterminato dalla legge (Rv. 220221). Tuttavia - ha aggiunto la Corte - va rimarcata la peculiare disciplina di cui all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di ricorso *per saltum* contro le ordinanze impositive di una misura coercitiva. La scelta di tale strumento, riservato all'imputato e al suo difensore, rende inammissibile la richiesta di riesame (*electa una via non datur recursus ad kkkkalteram*). Da tale rapporto di alternatività, che rimette alla parte la scelta del mezzo da utilizzare contro il provvedimento cautelare, consegue che "ad un'eventuale causa di inammissibilità del ricorso *per saltum*, per carenza dei presupposti (motivi non consentiti), non possa porsi rimedio a mezzo di conversione in riesame dell'impugnazione eseguita, avendo comunque il ricorrente già consumato la sua facoltà di scelta tra i diversi mezzi a sua disposizione". Riservando all'interessato una libertà di scelta e prevedendo espressamente la "cristallizzazione" di questa, non può, in questo caso, avere spazio operativo il quinto comma dell'art. 568, a differenza di quanto previsto per la ipotesi in cui il percorso riservato alla parte che intende impugnare un provvedimento è tracciato in modo obbligato e senza opzioni di sorta.

Ne consegue, alla stregua del richiamato principio di diritto, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2020

Il consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

